

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai magistrati

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira A. - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11974/2025 R.G. proposto da

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato ...

-ricorrente-

Contro

B.B.

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4902/2024 depositata il 04/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dal Consigliere Rita Elvira A. Russo.

Svolgimento del processo

Tra le parti è stato contratto matrimonio con il rito concordatario nel 1992, cui è seguita la nascita di tre figli. A.A. ha chiesto la delibazione della sentenza, esecutiva, con cui il Tribunale ecclesiastico, in data 16/1/2023, ha dichiarato la nullità del matrimonio, ravvisando la sussistenza di un grave difetto di discrezione di giudizio da parte della A.A. (can. 1905, n. 2 CJC).

La Corte d'Appello di Napoli ha respinto la domanda, ritenendo che nel caso di specie ricorra contrarietà all'ordine pubblico, impeditiva alla delibazione, in considerazione della convivenza prolungata, pari a quasi trenta anni, e che il grave difetto di discrezione non corrisponda nella specie ad uno di quei vizi genetici del matrimonio atto, presidiati da nullità nell'ordinamento italiano. Nel dettaglio, la Corte d'Appello evidenzia che il Tribunale ecclesiastico ha fondato la sua decisione sul rilievo che la donna, cresciuta con un padre violento, si sarebbe sposata per assicurarsi una via di fuga dal contesto familiare di origine e che dunque avrebbe compiuto tale scelta con leggerezza e immaturità senza avere lo spirito critico per valutare e comprendere l'importanza e la serietà degli obblighi nascenti con il matrimonio. La Corte d'appello ha quindi rilevato che nell'ordinamento italiano il matrimonio può essere dichiarato nullo per incapacità anche temporanea di intendere e di volere o nel caso in cui il consenso sia stato estorto da violenza o reso in presenza di errore, circostanze tutte che non ricorrono nella specie; anzi la circostanza che la donna si sia sposata con l'obiettivo ben preciso per sottrarsi alle vicende del nucleo familiare d'origine lascia pensare che fosse capace di intendere e di volere, e che pur nella consapevolezza di non essersi determinata dal matrimonio per amore, ha volutamente proseguito il rapporto matrimoniale per oltre vent'anni.

A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Non si è costituito l'intimato. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 797, co. 1 n. 7 c.p.c. e 120 c.c. per aver la Corte d'Appello respinto la delibazione della sentenza di nullità matrimoniale, fondandosi esclusivamente sulla lunga durata della convivenza come ostacolo di ordine pubblico, non considerando l'incapacità psichica della ricorrente al momento del matrimonio, attestata dalla perizia psichiatrica prodotta nel processo canonico. La ricorrente deduce che tale limite non opera rispetto alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per un vizio psichico che renda incapaci a contrarre matrimonio, per come previsto pure nell'ordinamento italiano dall'art. 120 c.c. Secondo la ricorrente, da una lettura attenta della sentenza di nullità matrimoniale del Tribunale ecclesiastico risulta la sovrapposibilità del vizio genetico rilevato in sede ecclesiastico, e inquadrato come grave difetto di discrezione di giudizio, da intendersi con la medesima interpretazione e significato che la giurisprudenza della Suprema Corte attribuisce al vizio di mente.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Cost.- della L. 121/85 (Accordo di Villa Madama 1984) e la violazione del principio di separatezza tra Stato e Chiesa, per aver la Corte d'Appello interferito nella giurisdizione

ecclesiastica. La ricorrente deduce che la Corte d'Appello, nel negare la delibazione, si è illegittimamente spinta a sindacare nel merito la valutazione del vizio matrimoniale fatta dal Tribunale ecclesiastico. Deduce che questo è inammissibile, perché il giudice italiano deve limitarsi a un controllo formale e di conformità all'ordine pubblico, senza riesaminare i fatti o l'applicazione del diritto canonico. In particolare, lamenta che la Corte d'Appello abbia erroneamente sostenuto che il grave difetto di discrezione di giudizio non fosse sufficientemente grave o non supportato da una concreta diagnosi. Facendo ciò, ha interferito nella giurisdizione ecclesiastica, ignorando la perizia psichiatrica prodotta nel processo canonico che attestava una grave incapacità della ricorrente al momento del matrimonio.

3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

3.1.- La Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto enunciato nel 2014 da questa Corte di legittimità a sezioni unite, secondo il quale la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico. La convivenza deve essere connotata dai requisiti della esteriorità, della stabilità, e da comportamenti dai quali può legittimamente inferirsi una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale (Cass. S.U.17/07/2014 n.16379).

3.2.- Sul punto la successiva giurisprudenza di questa sezione ha specificato che pur se la convivenza come coniugi protratta per almeno tre anni integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del matrimonio-atto, a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano (Cass. n. 17910 del 01/06/2022). In quella occasione, si è voluto rimarcare che la protrazione del rapporto coniugale non può risultare impeditiva dell'accertamento di vizi genetici (del matrimonio-atto) che rilevano come tali anche per il codice civile italiano senza rilevanza di limiti temporali alla loro deduzione per esempio per i casi di cui agli artt. 86 e 87 cod. civ., relativi alla libertà di stato o all'impedimento derivato di parentela o affinità. È centrale, nello sviluppo argomentativo di questa ordinanza, la considerazione che, anche nell'ordinamento italiano, alcuni vizi genetici del matrimonio atto non sono sanabili attraverso la convivenza, ovvero la convivenza può sanarli solo a talune condizioni, ad esempio che sia intervenuta dopo la scoperta del vizio o la sua rimozione (art. 122 c.c.).

3.3.- Successivamente si è enunciato il principio che la convivenza ultra triennale non è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per un vizio psichico che renda incapaci a contrarre matrimonio, corrispondente a quello previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 120 c.c., pur senza affrontare il tema della prevista decadenza dalla azione se la convivenza prosegue dopo il recupero delle facoltà mentali, nei termini di cui al comma II dell'art. 120 c.c.(Cass. n. 149 del 04/01/2023).

Di seguito, si è con chiarezza precisato che il vizio di capacità previsto dall'art. 120 c.c. non è integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla Corte d'Appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano (Cass. n. 28307 del 10/10/2023).

4.- Il Collegio intende rendere ulteriori precisazioni, affinché il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite nel 2014 sia correttamente applicato in simili fattispecie. Le sezioni unite, infatti, considerano il caso dei "vizi genetici" e si esprimono nel senso che dalla convivenza (che abbia le caratteristiche e la durata individuata nella sentenza) "può legittimamente inferirsi anche una piena ed effettiva "accettazione del rapporto matrimoniale", tale da implicare anche la sopravvenuta irrilevanza giuridica dei vizi genetici eventualmente inficianti l'"atto" di matrimonio, che si considerano perciò "sanati" dall'accettazione del rapporto"; e ancora più chiaramente, nell'enunciare il principio di diritto (par. 3.9) hanno espressamente affermato che la così descritta convivenza è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica per "qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico".

4.1.- La linea di pensiero è chiara e non sembra richiedere la puntualizzazione che la ragione di ordine pubblico ostativa alla delibazione non può ravvisarsi in presenza di quegli stessi vizi che -se le parti avessero scelto la strada del giudizio civile- avrebbero portato il giudice nazionale a dichiarare la nullità del matrimonio. Ed invero, la irrilevanza del vizio genetico a fronte della convivenza triennale si ha solo se la convivenza si connota come una "consapevole, piena ed effettiva assunzione e prosecuzione del rapporto matrimoniale", presupponendo quindi la previa scoperta ovvero rimozione del vizio genetico (segnatamente il vizio della volontà), diversamente non potrebbe essere "consapevole". Nella sentenza delle sezioni unite si rimarca infatti che il favor matrimonii, conseguente alla consapevole, piena ed effettiva assunzione e prosecuzione del rapporto matrimoniale è la

ratio sottesa a quelle norme del codice civile che sanciscono la decadenza dalle azioni di annullamento del matrimonio (art. 119, comma 2, art. 120, comma 2, art. 122, comma 4), allorquando, venute meno le cause del vizio dell'atto (revoca dell'interdizione, recupero della capacità naturale, cessazione della violenza morale, scoperta dell'errore), vi è stata coabitazione.

4.2.- Il vizio non può dirsi "presidiato da nullità nell'ordinamento italiano" se ricorre uno di quei casi in cui è lo stesso ordinamento italiano ad impedire l'esercizio della azione di nullità; non è solo alla natura del vizio che deve aver si riguardo, ma anche alle ragioni per le quali, a fronte di un vizio genetico del matrimonio atto, il legislatore sceglie di tutelare comunque il matrimonio rapporto, in quanto fondato su una convivenza protratta e consapevole, idonea a sanare il vizio originario; mentre se la convivenza non è consapevole, perché il vizio non è stato scoperto o non è stato rimosso, non può parlarsi di accettazione effettiva del matrimonio, e quindi non si configura quella situazione giuridica di ordine pubblico la cui tutela è inderogabile. E infatti, il caso esaminato dalla ordinanza n. 17910/2022 cit. è quello della nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, rilevandosi che una tale nullità è prevista anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio. Sicché l'orientamento espresso in questa ordinanza non è restrittivo rispetto alla sentenza delle sezioni unite, ma in linea con essa. Mentre, come sopra si è detto, l'ordinanza n.149/2022 non prende in considerazione il comma secondo dell'art. 120 c.c. e quindi il suddetto principio resta riferibile al solo caso del coniuge che non prosegua la convivenza dopo il recupero delle facoltà mentali.

Ciò fermo restando che, nel nostro ordinamento, ci sono vizi genetici che possono farsi valere in ogni tempo e non possono essere sanati dalla convivenza (es. art. 124 c.c.).

5.- Venendo ora al caso specifico della capacità ad esprimere il consenso alle nozze, si osserva che nell'ordinamento canonico il matrimonio è un sacramento, connotato da un legame profondo tra l'atto giuridico e il suo valore spirituale; è centrale la libertà del consenso, la capacità critica di valutare e assumere gli impegni matrimoniali e l'atteggiamento del foro interno. Il canone 1095 del codice di diritto canonico (CJC) prevede tre distinte ipotesi di incapacità a contrarre matrimonio e cioè la condizione di "coloro che mancano di sufficiente uso di ragione" (n.1) quella di "coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente" (n.2) e quella di "coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio".

5.1.- Nell'ordinamento italiano il matrimonio è in primo luogo un negozio (matrimonio- atto) i cui vizi genetici, per quanto attiene alla libertà e consapevolezza del consenso, sono

configurati diversamente segnatamente, quanto allo stato mentale, rileva lo stato di incapacità di intendere e di volere (art 120 c.c.) e cioè la condizione patologica che toglie alla persona l'attitudine ad intendere il reale significato dei propri atti ed incide in modo decisivo sulla capacità di autodeterminazione; non rilevano invece la immaturità, il difetto di assennatezza o la fragilità caratteriale (Cass. n. 24750 del 16/09/2024; Cass. n. 32148 del 20/11/2023).

5.2.- Inoltre, nell'ordinamento nazionale, il matrimonio rileva anche come rapporto, ed entrambe le dimensioni dell'istituto giuridico hanno ragioni, disciplina e tutela distinte - come del resto emerge dalla stessa sistematica del codice civile (rispettivamente, Capi III e IV del medesimo Titolo VI del Libro I) - e devono, quindi, essere distintamente considerati, anche per l'individuazione dei principi e delle regole fondamentali che, connotando nell'essenziale ciascuno di essi, sono astrattamente idonei ad integrare norme di ordine pubblico interno che, come tali, possono essere ostative alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario (Cass. sez. un. n.16379/2014, cit.).

5.3.- Il matrimonio - rapporto ha invero origine dal matrimonio - atto, ma è costituito dai molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale e familiare che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità, caratterizzandosi così, secondo il paradigma dell'art. 2 Cost., come il contenitore di una pluralità di diritti e doveri inviolabili, di responsabilità, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti dei componenti della famiglia, che lo Stato italiano protegge, impedendo l'ingresso nell'ordinamento nazionale ad atti che possano incidere negativamente su questa compagine di posizioni giuridiche soggettive e di interessi meritevoli di tutela. Ciò fermo restando che sullo scioglimento dal vincolo sacramentale nessuna giurisdizione ha il giudice nazionale, la cui cognizione è limitata agli effetti civili del matrimonio concordatario.

6. - Pertanto, nell'ambito del giudizio di delibazione di sentenza ecclesiastica in cui sia stato dedotto il limite d'ordine pubblico e positivamente accertata la sussistenza della convivenza coniugale ultra triennale, nei termini descritti dalla citata sentenza a sezioni unite, restano irrilevanti quei deficit della volontà, e ancor più della personalità, pur in concreto riscontrati dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico, che non corrispondano esattamente al difetto di capacità di intendere e di volere previsto dall'art 120 c.c., inteso come condizione psico-patologica che toglie alla persona l'attitudine ad intendere il reale significato dei propri atti, tale da impedirle di valutare la rilevanza e la conseguenza dell'impegno che assume con il matrimonio (Cass. 21/07/2021, n. 20862); nell'ordinamento italiano, l'annullamento di un atto per incapacità naturale postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione

delle facoltà psichiche ed intellettive bensì la prova che il soggetto sia privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (in arg. Cass. 15/04/2010, n. 9081).

6.1.- Inoltre, deve osservarsi che nel nostro ordinamento non rilevano gli stati emotivi che, restando in interiore homine, non si traducano in comportamenti oggettivamente apprezzabili e giuridicamente rilevanti e che non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne l'efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nell'ordinamento canonico, come incidenti sull'iter formativo del volere, anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare (Cass. s.u. n. 19809 del 18/07/2008).

7.- Deve ribadirsi che, pur se nel giudizio di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico non è consentito il riesame nel merito da parte del giudice italiano, secondo quanto previsto dal Protocollo addizionale del 1984 ratificato con la legge n. 121 del 1985, sussiste però il potere e dovere di controllo della sentenza canonica sotto il profilo della sua eventuale contrarietà con l'ordine pubblico italiano. In questa operazione il giudice non è chiamato a esprimere un giudizio astratto, ma un giudizio concreto sulla compatibilità di una specifica sentenza con l'ordine pubblico nazionale. Pertanto, ove si debba valutare se la convivenza ultra triennale tra i coniugi osti o meno alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata per un vizio genetico del matrimonio- atto, rispondente a quelli rilevanti anche per l'ordinamento italiano, dovrà farsi riferimento al vizio in concreto accertato nella sentenza ecclesiastica e non al suo nomen iuris; e, quanto alla convivenza, accertare se ha avuto le caratteristiche rilevanti per l'ordinamento italiano e non per quello canonico (Cass. n. 14739 del 27/5/2024).

7.1.- Sotto questo profilo dunque nessuna interferenza con la giurisdizione ecclesiastica, perché spetta al giudice nazionale valutare se il grave difetto di discrezione di giudizio, accertato nella sentenza ecclesiastica in applicazione del can. 1905, n. 2 CJC, corrisponda o meno nel caso concreto alla incapacità di intendere e di volere prevista dall'art. 120 c.c. e se la vicenda si configuri nei termini in cui l'ordinamento italiano attribuisce rilevanza a detto vizio, dal momento che -come dispone il secondo comma dell'art. 120 c.c.- l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali. Pertanto, anche la circostanza che vi sia stato un originario vizio di mente diviene irrilevante, per l'ordinamento italiano, a fronte di una prolungata convivenza, salvo che l'incapacità di intendere e di volere non persista per tutta la durata della convivenza stessa, togliendo ad essa quel carattere di volontaria e consapevole accettazione del matrimonio pur invalidamente contratto.

8.- Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità resa ai sensi del Can.1095 n. 2 CJC, (grave difetto di discrezione di giudizio), è impedita dalla convivenza triennale tra i coniugi, in quanto essa costituisca una piena, consapevole ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale; il vizio genetico del matrimonio atto è irrilevante se in concreto non corrisponde effettivamente alla incapacità di intendere e di volere prevista dall'art. 120 c.c. e, in ogni caso, se la vicenda non si configura nei termini in cui l'art. 120 c.c. consente l'azione, dalla quale si decade se la convivenza prosegue dopo che il soggetto incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

9.- Nel caso di specie la sentenza ecclesiastica, come accertato dalla Corte d'Appello, ha ritenuto il grave difetto di discrezione sul rilievo che la donna avrebbe utilizzato il matrimonio come una via di fuga per sottrarsi ad una situazione familiare intollerabile, e che al momento del consenso matrimoniale, come accertato dal perito, presentava "grave difetto di discrezione di giudizio a causa del suo vissuto, unita ad una inadeguata capacità critica sul matrimonio, dipendenza emotiva e sensi di colpa". La Corte d'Appello ha ritenuto che ciò non provi la sussistenza di un vizio di mente rilevante ex art 120 c.c., difettando una diagnosi di stato patologico idoneo ad incidere sulla capacità di intendere e di volere, anzi comprovi che al momento del matrimonio la donna era lucida; ed inoltre ha rilevato che nonostante ella si fosse sposata in assenza di un effettivo sentimento, ha però poi continuato la convivenza per oltre vent'anni e dal matrimonio sono nati tre figli, con ciò in sostanza ritenendo la sussistenza di una consapevole accettazione del matrimonio.

9.1.- Il giudizio, -in punto di diritto, ed escludendo le valutazioni di fatto incensurabili in questa sede- è pienamente condivisibile per un duplice ordine di ragioni in primo luogo perché il matrimonio per l'ordinamento giuridico italiano è un negozio, e quindi restano irrilevanti quelli che sono i motivi, intesi come ragioni personali (salvo che siano illeciti e determinanti, il che non è nella specie) che spingono la persona a contrarlo, purché essa sia consapevole della causa del negozio e in condizione di assumersi volontariamente i doveri che ne derivano; inoltre, perché la tutela del matrimonio rapporto, connotato da una consapevole, stabile e prolungata (per almeno tre anni) vita comune e da una effettiva vita familiare, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata e tutelata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di ordine pubblico italiano.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in assenza di costituzione della controparte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Conclusione

Così deciso in Roma il 23 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2026.